

002094



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento

Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

Oggetto: Indicazioni relative ai requisiti minimi per il rilascio del Riconoscimento ai sensi el
Reg. (CE) n.853/2004 agli stabilimenti di macellazione e di sezionamento a ridotta capacità
produttiva

In riferimento all'argomento in oggetto, a seguito di richieste di chiarimento pervenute alla
scrivente Direzione Generale, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del Regolamento (CE) n.2076/2005 prevede che gli operatori del settore
alimentare, che prima del 1° gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti di origine
animale sul loro mercato nazionale, possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato
fino a quando l'autorità non abbia riconosciuto gli stabilimenti che trattano tali prodotti
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 853/2004.

Tale disposizione si applica durante un periodo transitorio, la cui scadenza è fissata al 31
dicembre 2009.

L'articolo 2, comma 2, del Provvedimento 31 maggio 2007 - Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione - prevede che il responsabile legale di uno stabilimento in attività ai sensi dell'art.4 del Reg. (CE) n.2076/2005, che voglia chiederne il riconoscimento in conformità al Reg. (CE) n.853/2004, debba inviare apposita domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Tale scadenza è stata riportata anche nella nota n.20757 del 10 luglio u.s. laddove, inoltre, è stato previsto che l'accoglimento di eventuali istanze pervenute successivamente a tale data è affidata alla discrezionalità delle singole Regioni e Province Autonome.


Sulla base di quanto fin qui riportato, si rende evidente che il termine fissato a livello nazionale per la presentazione della richiesta di riconoscimento, 31 dicembre 2008, non modifica la durata del periodo transitorio previsto dal Regolamento comunitario e che, pertanto, gli stabilimenti a ridotta capacità produttiva autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2006, per i quali non venga chiesto il riconoscimento comunitario, possano proseguire la propria attività fino al 31 dicembre 2009.

D'altra parte, appare opportuno, benchè pleonastico, sottolineare la necessità che qualsiasi stabilimento di produzione di alimenti di origine animale possenga requisiti strutturali ed igienico-sanitari tali da garantire l'igienicità delle produzioni.

In merito, si evidenzia che le ispezioni condotte nel 2007 e nel 2008 da personale di questa Direzione Generale hanno rilevato gravissime carenze strutturali e gestionali in un elevato numero di macelli "a capacità limitata".

Pertanto, si ribadisce la necessità che, indipendentemente dalla richiesta di riconoscimento di tali stabilimenti, codesti Assessorati ne assicurino un'adeguata verifica al fine di procedere all'applicazione di eventuali opportune disposizioni.

Il Direttore Generale
(Dott. Silvio Borrello)



of MS